ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUL TRASPORTO DI MERCI PER MARE, ADOTTATA AD AMBURGO IL 31 MARZO 1978, E SUA ESECUZIONE

Art. 8

Decadenza del diritto di limitazione della responsabilita

1. Il vettore non puo' valersi della limitazione di responsabilita' prevista dall'articolo 6 qualora si dimostri che perdite, danni o ritardi nella consegna risultino da un atto od omissione del vettore, vuoi intenzionalmente commesso onde provocare tali perdite, danni o ritardi, vuoi temerariamente commesso sapendo di causare probabili perdite, danni o ritardi. 2. Indipendentemente dalle disposizioni di cui al paragrafo 2 articolo 7, un preposto o mandatario del vettore non puo' valersi della limitazione di responsabilita' contemplata all'articolo 6 qualora si dimostri che perdite, danni o ritardi nella consegna risultino da un atto od omissione di detto preposto o mandatario, vuoi intenzionalmente commesso onde provocare tali perdite, danni o ritardi, vuoi temerariamente commesso sapendo di causare probabili perdite, danni o ritardi.

Versione in vigore dal 5 marzo 1983, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Adesione alla convenzione delle Nazioni Unite sul trasporto di merci per mare, adottata ad Amburgo il 31 marzo 1978, e sua esecuzione
Estremi	Legge 25 gennaio 1983, n. 40
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 1983

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/adesione-alla-convenzione-delle-nazioni-unite-sul-trasporto-di-merci/art-8-decadenza-del-diritto-di-limitazione-della-responsabilita

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it